



COMUNE DI BITONTO

Provincia di Bari

COPIA	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--------------	--------------------------------------

N 82 del 09/09/2014

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETRAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

L'anno 2014 addì nove del mese di settembre alle ore 15.50 nella sala Consiliare del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in 2^a convocazione. Alla trattazione dell'argomento riportato risultano presenti o assenti i consiglieri

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATICCHIO MICHELE	P		14	FIORIELLO GIUSEPPE	P	
2	CARELLI PASQUALE		A	15	FEBBRILE LUIGI	P	
3	PALMIERI VITO	P		16	D'ACCIO' FILIPPO	P	
4	PATIERNO DOMENICO	P		17	INTINI PAOLO	P	
5	MODUGNO VITO ROSARIO	P		18	NATILLA FRANCESCO	P	
6	RUTIGLIANO FRANCESCO	P		19	DE PALMA GAETANO		A
7	RICATTI RUGGIERO	P		20	RICCI FRANCESCO P.	P	
8	MUNDO FRANCESCO	P		21	ROSSIELLO CARMELA	P	
9	GALA FRANCESCO GIUSEPPE	P		22	DAMASCELLI DOMENICO	P	
10	LOZITO VITO FRANCESCO	P		23	FARELLA CHRISTIAN	P	
11	CUOCCIO FRANCESCO PAOLO	P		24	LABIANCA VITO ANTONIO		A
12	MASCIALE MATTEO MICHELE RAFFAELE		A	25	TOSCANO FRANCESCO	P	
13	CICCARONE GIOVANNI POMPEO	P					

Presenti 21 Assenti 4

Presiede il Sig. dott. Palmieri Vito nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare

Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente dopo aver introdotto l'argomento in oggetto dà la parola all'Assessore alle finanze, Dr. Michele Daucelli, che relaziona sul provvedimento.

Il consigliere Intini propone di dare per conosciuto il provvedimento.

La proposta del consigliere Intini viene posta in votazione e viene approvata all'unanimità, con n. 19 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 19 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano.

Aperta la discussione, intervengono il consigliere Intini, che propone alcuni emendamenti, l'Assessore Michele Daucelli, il Segretario Generale, Dr. Salvatore Bonasia, i consiglieri Damascelli e Ricci.

Il Presidente pone in votazione i vari emendamenti:

1° emendamento: viene approvato all'unanimità con n. 19 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 19 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano.

2° emendamento: viene approvato all'unanimità con n. 19 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 19 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano.

3° emendamento: viene approvato con n. 17 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Ricci, Farella, Toscano) e con n. 2 voti contrari (Rossiello, Damascelli) su n. 19 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano.

- Ore 15,30 entra il consigliere Modugno -

Componenti il Consiglio presenti n. 20

“ “ “ assenti n. 5 (Carelli, Masciale, Natilla, De Palma, Labianca).

4° emendamento: viene approvato con n. 18 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Ricci, Farella, Toscano) e con n. 2 voti contrari (Rossiello, Damascelli) su n. 20 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano.

- Ore 15,43 entra il consigliere Natilla -

Componenti il Consiglio presenti n. 21

“ “ “ assenti n. 4 (Carelli, Masciale, De Palma, Labianca).

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione il provvedimento agli atti, così come risultante dagli emendamenti approvati. La proposta di deliberazione viene approvata con n. 14 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò) e con n. 7 voti contrari (Intini, Natilla, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 21 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano.

Successivamente, il Presidente pone lo stesso provvedimento a votazione per l'immediata eseguibilità, che viene approvata con n. 14 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò) e con n. 7 voti contrari (Intini, Natilla, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 21 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27/12/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell' un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 29/11/2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 09/09/2014;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014, nonché il DM Interno 18.07.2014, che ha prorogato ulteriormente il suddetto termine al 30/09/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Bitonto in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Bitonto;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata nonché l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie*

impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione” e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”;

VISTO l’art. 22, commi 2 e 2 bis, del D.L. 66 del 24/4/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che testualmente recita :

“2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del [decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), è sostituito dal seguente: “5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#). Con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU.”

2-bis. I decreti di cui all’articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del [decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

RITENUTO per esigenze finanziarie dell'Ente, in relazione alla necessità di assicurare il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, gli equilibri finanziari ed il pareggio di Bilancio di previsione 2014 e dei documenti programmatici confermare per l'esercizio 2014 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU approvate per l'anno 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 29/11/2013, adeguandole alle modifiche normative intervenute con la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013, dal D.L. n.47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge con modificazioni n. 80 del 23 maggio 2014 ed in particolare l'art.9-bis, comma 1, che in materia di agevolazione previste in materia di IMU per i residenti all'estero così recita:

1. “ *All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»*”

e dal D.L. n.66 del 24/4/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014, come segue:

Aliquota IMU		
Ente	Stato	Totale

- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	1,06%	-----	1.06%
---	-------	-------	-------

Altre aliquote:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
<p>a) Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale 	0,40%	-----	0,40%
<p>b) Unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, <u>concesse in uso gratuito</u>, a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione IMU.</p>	0,76%	-----	0,76%

b1) Unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi nei modi di legge, purchè il cedente abbia un reddito non superiore a Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa.	0,46%	-----	0,46%
c) <u>Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, a condizione che non siano locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto:</u> - da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente;	0,40%	-----	0,40%
d) Unità immobiliari situate nel centro antico destinate ad attività svolta direttamente dal proprietario dei locali o dal conduttore degli stessi. <i>(La presente aliquota agevolata viene riconosciuta solo per tre anni dall'inizio dell'attività; la stessa agevolazione è riconosciuta anche per le attività già esistenti e per la stessa durata di tre anni).</i>	0,46%	-----	0,46%
e) Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, con esclusione della categoria D5.	0,30%	0,76%	1,06%

RITENUTO per l'anno 2014 di confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale pari a € 200,00. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTI i pareri agli atti espressi ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 in linea tecnica e contabile dal dirigente ad interim del 3° Settore finanziario, dott. Andrea Foti e dal funzionario contabile titolare di P.O., Dott.ssa Nadia Palmieri;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n. 14 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'acciò) e con n. 7 voti contrari (Intini, Natilla, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 21 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano, come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) fissare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU approvate per l'anno 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 29/11/2013, adeguandole alle modifiche normative intervenute con la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013 e dal D.L. 47 del D.L. 28 marzo 2014, convertito in Legge con modificazioni n. 80 del 23 maggio 2014 ed in particolare l'art.9-bis, comma 1, che in materia di agevolazione previste in materia di IMU per i residenti all'estero così recita:
 1. *“ All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo*

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

e dal D.L. n.66 del 24/4/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014 come segue:

Aliquota IMU		
Ente	Stato	Totale

- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	1,06%	-----	1.06%
---	--------------	-------	--------------

Altre aliquote:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
<p>a) <u>Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:</u></p> <p>- Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</p> <p>- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale</p>	0,40%	-----	0,40%
<p>b) <u>Unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze)</u> possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in uso gratuito, a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione IMU.</p>	0,76%	-----	0,76%
<p>b1) <u>Unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluso le pertinenze)</u> possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito, a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi nei modi di legge, purchè il cedente abbia un reddito non superiore a Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa.</p>	0,46%	-----	0,46%
<p>c) <u>Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze , a condizione che non siano locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto:</u></p> <p>- da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente;</p>	0,40%	-----	0,40%
<p>d) <u>Unità immobiliari situate nel centro antico destinate ad attività svolta direttamente dal proprietario dei locali o dal conduttore degli stessi.</u></p> <p><i>(La presente aliquota agevolata viene riconosciuta solo per tre anni dall'inizio dell'attività; la stessa agevolazione è riconosciuta anche per le attività già</i></p>	0,46%	-----	0,46%

<i>esistenti e per la stessa durata di tre anni).</i>			
e) Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, con esclusione della categoria D5.	0,30%	0,76%	1,06%

2) **CONFERMARE** per l'anno 2014 la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale pari a € 200,00. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

3) inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

- Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 14 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Ciccarone, Fioriello, Febrile, D'acciò) e con n. 7 voti contrari (Intini, Natilla, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 21 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DEGLI UFFICI

(art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n.267)

3° SETTORE

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETRAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2014.

Relatore: Assessore Dott. Michele Daucelli

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Visto parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione controfirmata e predisposta.

.....
.....

li...11.07.2014..... IL FUNZIONARIO (cat. D) IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O.
Dott.ssa Nadia Palmieri

li...11.07.2014.....IL DIRIGENTE DI SETTORE Dr. Andrea Foti

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Visto parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile, con imputazione della

Spesa di €.....al cap.....

Impegno Provv.....-Def.....che

presenta la ulteriore disponibilità di €.....

.....

li...11.07.2014.....IL DIRIGENTE DI SETTORE Dr. Andrea Foti

li...11.07.2014..... IL FUNZIONARIO (cat. D) IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O.
Dott.ssa Nadia Palmieri

Il Presidente
F.to Dott. Vito Palmieri

Il Segretario Generale
F.to Dott. Salvatore Bonasia

P U B B L I C A Z I O N E

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bitonto il 12 SET. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Salvatore Bonasia

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bitonto dal _____ al _____

F.to

E S E C U T I V I T A'

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000, salvo perfezionamento pubblicazione.

Bitonto 12 SET. 2014

Il Segretario Generale
F.to Dott. Salvatore Bonasia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Bitonto

Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia